

Intestazione

(omissis...)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

1) PREMESSE IN FATTO

Con atto di citazione, datato 25 settembre 2013, ritualmente notificato, in data 14/10/2013 alla ditta individuale X. e in pari data alla Sig.ra S.A., nonché in data 10 marzo 2013 alla residenza di quest'ultima, mediante deposito nella casa comunale, la G.S. s.r.l., in persona del proprio institore, dott. G.B., conveniva in giudizio, avanti questo Tribunale, sig ra S.A., personalmente, per ivi sentirla dichiarare, previa risoluzione per inadempimento del contratto di cui al documento attoreo (omissis...), tenuta e condannata al pagamento della somma di € 8.559,55, oltre rivalutazione, interessi, a titolo di penale, contrattualmente prevista.

Espletate le prove, in data 21 ottobre 2015 la causa veniva assegnata allo scrivente giudice.

All'udienza del 24 maggio 2016, i difensori, precisate le conclusioni come in atti, procedevano alla discussione, ai sensi dell'art. 281, sexies, c.p.c., della causa e al deposito della nota spese.

A fondamento della domanda, parte attrice assumeva di aver stipulato con la convenuta S. A. un contratto, denominato "G Star Agreement- Main 2009/2 (doc. 1, allegato all'atto di citazione), relativo alla fornitura di vari capi di abbigliamento, come da rispettivo ordine di acquisto (doc. 1-bis, allegato all'atto di citazione), per un importo complessivo di € 17.119,10, al netto di IVA

Il predetto contratto prevedeva, oltre al termine di consegna della merce (tra il 1 settembre 2009 e il 14 novembre 2009 anche quale condizione di pagamento, a favore della ditta individuale di S A. il rilascio di titoli anticipati, rispetto alla consegna della merce, a 75 giorni di media, con riguardo all'importo dell'ordine, pari a complessivi € 17.119,10.

Poiché il convenuto si sarebbe reso inadempiente, parte attrice avrebbe inviato a controparte, a mezzo del proprio legale, formale diffida ad adempiere, con raccomandata A/R, datata 7 settembre 2009, con la quale lo invitava a provvedere al pagamento anticipato dell'intera fornitura, entro quindici giorni dal ricevimento della missiva.

Poiché, parte attrice assumeva altresì, come si evince dal corpo della citazione e dal doc. n. 3 in atti, che parte convenuta, in data 11 marzo 2009. avrebbe richiesto l'annullamento dell'ordine, adducendo motivazioni di carattere, esclusivamente commerciale, peraltro non concordate tra le parti, il contratto si sarebbe risolto per fatto imputabile alla parte compratrice, con conseguente obbligo di pagamento, in favore della G.S., della penale contrattuale, pari al 50% del valore dell'ordine e pari, dunque, ad € 8.559,55, al netto dell'IVA, così come previsto dall'art. 5 3 delle condizioni generali di vendita, allegata al prodotto contratto.

2) PREMESSE IN DIRITTO

Come si è detto, parte attrice ha chiesto nel merito l'accertamento della risoluzione del contratto stipulato in data 22 02.2009 tra la società G.S. e la ditta individuale X. di S.A., per inadempimento di quest'ultima, unitamente alla sua titolare, sig S. A..

Parte attrice chiedeva, altresì, la condanna della ditta individuale, in persona del titolare, e del titolare, personalmente, al pagamento della somma di € 8.559,55 a titolo di penale, oltre interessi e rivalutazione sull'importo di fornitura.

Le suddette domande risultano fondate e meritevoli di accoglimento, nei limiti e con le precisazioni che seguono.

Invero risulta documentalmente provato (doc. 1 allegato alla citazione), che parte attrice ha stipulato con parte convenuta un contratto di compravendita di capi di abbigliamento e che parte convenuta ha accettato le condizioni generali di vendita, a norma dell'art. 1341- 1342 c.c. approvando, specificatamente, per iscritto le singole clausole vessatorie, in particolare la n. 3.2. 3.6 dell'accordo di fornitura.

Ciò posto, si osserva che a norma dell'art. 3.2 delle predette condizioni di contratto di vendita " il venditore ha diritto a richiedere "il pagamento anticipato", mentre l'art. 3.6 precisa che il venditore si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento all'acquirente il pagamento anticipato degli articoli da consegnare o consegnati prima di procedere alle consegne ulteriori

Dal tenore letterale di tali clausole si ritiene che parte venditrice abbia diritto a chiedere il pagamento anticipato della fornitura, in qualunque momento e senza dare alcuna giustificazione.

A prescindere da qualsivoglia considerazione sulla natura vessatoria o meno di tali clausole, si ritiene che le stesse siano pienamente valide ed efficaci nel caso di specie, in quanto nel modulo predisposto dalla G.S. sono state richiamate, tramite indicazione numerica degli articoli, così da essere oggetto di una specifica, doppia approvazione, per iscritto a norma dell'art. 1341 e 1342 c c. Pertanto parte attrice ha legittimamente esercitato il suo diritto di richiedere il pagamento anticipato della merce, tramite la diffida ad adempiere, senza che alcun inadempimento le possa essere imputato

A questo punto è opportuno svolgere alcune brevi considerazioni di ordine giuridico sulla diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c..

La risoluzione del contratto su diffida è una risoluzione di diritto, attuata direttamente dal creditore, mediante un atto di intimazione.

Ai sensi dell'art. 1454, III comma, c.c.. infatti "decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto"

Deve condividersi la tesi secondo cui, benché il potere risolutorio abbia titolo nella legge, l'atto del creditore rivesta natura negoziale, perché, mediante tale atto, il creditore dispone direttamente del suo rapporto contrattuale.

I presupposti per diffida sono tre:

- 1) l'atto di diffida, comunicato per iscritto al debitore;
- 2) la congruità del termine ultimo fissato per l'adempimento;
- 3) l'inadempimento di non scarsa importanza imputabile al debitore;

Con riguardo al secondo dei suddetti presupposti, l'art. 1454, II comma c.c., richiede che il termine non sia inferiore a quindici giorni, salva diversa pattuizione tra le parti, o salvo, che per la natura del contratto o secondo gli usi. risulti congruo un termine inferiore.

Per quanto concerne l'ultimo dei citati presupposti, va rilevato che l'inadempimento può consistere nella totale e definitiva inesecuzione del contratto, nella inesattezza della prestazione o nel ritardo e, in ogni caso, esso deve essere di non scarsa importanza, ex art. 1455 c.c.

Sul punto la Cassazione ha, infatti, affermato che la diffida ad adempiere è un rimedio conteso al contraente adempiente, che postula per la produzione del suo effetto (la risoluzione di diritto del contratto), in base ai principi fissati, rispettivamente dagli artt. 1218 e 1455 c.c. la imputabilità e la gravità dell'inadempimento (Cass. Civ 30 marzo 1981, n. 1812)

Quanto agli effetti della diffida, il contratto si risolve di diritto senza ulteriori formalità, per cui non occorre agire in giudizio, salva nel caso di contestazioni, l'azione di accertamento.

In ogni caso, gli effetti della risoluzione rispetto alle parti e rispetto ai terzi sono gli stessi della risoluzione giudiziale

Invero, sussistono, innanzitutto i primi due presupposti della risoluzione per diffida, ossia l'atto di diffida comunicato per iscritto, e la congruità del termine ultimo fissato per l'inadempimento (doc. 3 citazione).

Con riguardo all'importo dell'ordine, pari a complessivi € 17.119.10, sussiste anche il terzo presupposto della risoluzione per diffida, ossia l'inadempimento di non scarsa importanza, imputabile alla sig.ra S.A..

Nel caso di specie, pertanto, risulta legittima la pretesa di G.S. del pagamento della penale contrattuale, prevista dall'art. 53 delle condizioni di vendita e risulta accertata la risoluzione di diritto del contratto di fornitura, stipulato in data 22.02.2009, tra la società G.S. e la ditta X. di S.A. per inadempimento di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Pertanto alla luce della predetta clausola contrattuale, che prevede il diritto, in caso di risoluzione dell'accordo per violazione di un obbligo di pagamento o di altro obbligo materiale da parte dell'acquirente, di richiedere il risarcimento dei danni, equivalenti al 50% del valore dell'ordine degli articoli, parte attrice ha diritto ad ottenere il pagamento del 50% del valore della merce, di cui al prefato contratto, da quantificarsi in € 8.559.55

Inoltre, deve aggiungersi che, secondo l'orientamento seguito dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, pienamente condiviso da questo Tribunale " il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dovere fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (Cass. Civ. sez. un, n. 13533 del 30.10.2001).

Alla luce di quanto sopra, parte attrice, dunque, ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio, dando la prova dell'esistenza del titolo, con la produzione n. 1, allegata all'atto di citazione e degli altri presupposti, da cui trae origine la sua pretesa creditoria, ovvero, l'ordine di acquisto della merce, di cui alla produzione n. 1-bis dell'atto di citazione.

Mentre il convenuto non ha ritenuto dover dare e non ha dato la prova contraria, in merito a quanto asserito e richiesto dall'attrice.

Pertanto egli non ha adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali

Infine sulla domanda di parte convenuta di riduzione della penale ex art. 1384 c.c., si osserva quanto segue.

Il criterio normativo per l'esercizio del potere giudiziale di riduzione della penale è l'interesse esclusivamente patrimoniale del creditore all'integrale esecuzione del contratto (da valutarsi in termini oggettivi, commisurando la penale alla posizione reciproca delle parti quale risulta individuata nel momento in cui si è costituito il rapporto obbligatorio fondamentale ed escludendo qualsiasi apprezzamento che riguardi il pregiudizio realmente subito da chi la pretende) e non quello al risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento, e non rilevando, al riguardo, gli scopi ulteriori che il creditore abbia avuto di mira, qualunque ne sia la natura (Cass. Civ. n. 11710/2002)

Pertanto, nel caso de quo si ritiene giustificato l'interesse di G.Star all'esecuzione della prestazione del contratto, trattandosi di capi di abbigliamento, che seguono la stagionalità del mercato, i cui costi in caso di mancata esecuzione dello stesso, rimangono, comunque, a carico dell'attrice.

Ne discende, che risulta adeguata all'interesse del creditore, in luogo dell'adempimento, la penale pattuita, non rilevando l'eccezionale eccessività della stessa.

3) SULLA DOMANDA DI INTERESSI E RIVALUTAZIONE

Il debito afferente al corrispettivo, stabilito nella clausola penale, possiede, secondo prevalente giurisprudenza, condivisa da questo giudice, natura di debito di valuta e non di valore, pertanto sulla predetta somma, vanno, pertanto, riconosciuti solo gli interessi al tasso legale, da calcolarsi dal sedicesimo giorno successivo alla ricezione della diffida ad adempiere del 07.09.2009, sino all'effettivo soddisfo. Non va, invece, riconosciuta la rivalutazione, tenuto conto, che parte attrice non ha provato il maggior danno, ex art. 1224, comma, c.c. e tenuto conto che siamo nell'ambito di applicazione di una clausola penale contrattuale. (Cass. Civ. Sez. III, 3641/98; Cass. Civ. Sez. Unite, 4126/95).

4) SULLE SPESE PROCESSUALI

In virtù del principio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c., parte convenuta deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare a parte attrice le spese processuali, che, tenuto conto del D.M. 55 del 2014 sono liquidate, a favore della società G.S., in € 3.000,00 per compensi, oltre al 15%, ex art. 2 del citato DM, oltre € 246,10 per ESBORSI, oltre IVA e CPA, come per legge.

Per tutte le esposte ragioni,

P.Q.M.

Il Tribunale civile di Genova, I sezione, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda attorea:

- Accertata la risoluzione del contratto, dichiara tenuto e condanna la sig.ra S.A., personalmente, titolare della ditta individuale X. di S.A., in persona del suo titolare, a corrispondere alla G.S. s.r.l., in persona del suo institore, pro- tempore, dott. G.B., la somma di € 8.559,55, oltre gli interessi al tasso legale, da calcolarsi dal sedicesimo giorno successivo alla ricezione della diffida ad adempiere del 07/09/2009. all'effettivo soddisfo.

- Condanna S.A., personalmente, titolare della ditta individuale X. di S.A., in persona del suo titolare, a rifondere alla G.S. srl, in persona, in persona del suo institore, pro- tempore, dott. G.B., le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre al 15%, ex art. 2 D.M. n. 55 del 2014, oltre € 246,10 per ESBORSI, oltre IVA e CPA, come per legge;

- Respinge ogni ulteriore domanda;

Così deciso in Genova, il 24 maggio 2016.

Depositata in Cancelleria il 24 maggio 2016.